



Ministero dell' Ambiente e della Sicurezza Energetica



Commissione Tecnica PNRR - PNIEC

Parere n. 93 del 15/12/2022

Progetto	<p><i>Valutazione Impatto Ambientale</i></p> <p>Integrazione del parere di compatibilità ambientale n. 93 dell'1° dicembre 2021 relativo al</p> <p>“Progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 23,48 MW unito alle relative opere di connessione alla RTN, ed integrato da un sistema di accumulo di energia da 10 MW, da realizzarsi nei Comuni di Candela (FG), Deliceto (FG) e Ascoli Satriano (FG).”</p> <p>ID_VIP: 7423</p>
Proponente	Blusolar Castefrentano S.r.l.

Si fa riferimento al parere di compatibilità ambientale della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 93 del 1° dicembre 2022 relativo al progetto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 23,48 MW unito alle relative opere di connessione alla RTN e integrato da un sistema di accumulo di energia da 10 MW, da realizzare nei Comuni di Candela (FG), Deliceto (FG) e Ascoli Satriano (FG), contrassegnato con il codice ID VIP 7423.

A tale riguardo, si fa presente quanto segue.

Per mero errore materiale, in detto parere n. 93 non è stata citata la nota del Comune di Candela (FG) del 4 luglio 2022 (prot. n. 5796) acquisita al prot. CTVA 4521 del 5 luglio 2022, recante il parere contrario sul progetto della stessa Amministrazione in riscontro alla Regione Puglia rispetto alla nota prot. 8101_2022 del 23-06-2022.

In particolare, il Comune si esprime negativamente per le seguenti ragioni:

- a) l'impianto ricade in zona industriale secondo il Programma di Fabbricazione (P. di F.) e deve quindi esserne accertata la compatibilità con il Piano Insediamenti Produttivi (PIP) quale Strumento urbanistico particolareggiato;
- b) manca la verifica dei potenziali impatti cumulativi, come previsti dalla DGR 2122 del 2012 (Indirizzi per l'integrazione procedimentale e per la valutazione degli impatti cumulativi di impianti a fonti rinnovabili nella VIA) connessi alla presenza di altri impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile già in essere o previsti, quali eolici e fotovoltaici a terra;
- c) va tenuto conto del rispetto di quanto previsto dall'art. 12 del d. lgs n. 387/2013 (*rectius*, 2003) che al comma 7 dispone che nell'ubicazione sono da considerare le disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale;
- d) non è stata definita con l'Amministrazione Comunale la quantificazione delle misure compensative a favore del comune di Candela di cui all'allegato 2 del D.M. 10/09/2010.

Si premette che, sebbene il citato parere n. 93 del 1° dicembre 2022 affronta i temi oggetto delle su esposte osservazioni comunali, ovviamente quando pertinenti alla procedura di VIA, la Commissione ritiene comunque opportuno integrare tale parere dando conto della partecipazione del Comune di Candela alla consultazione del pubblico e delle considerazioni svolte a riguardo nell'istruttoria di VIA.

Quanto all'osservazione sub a) si fa presente che, a seguito della riforma della normativa di riferimento di cui al d. lgs. n. 104 del 2017, la conformità del progetto alla pianificazione urbanistica non è più oggetto della procedura di VIA; si ricorda altresì che l'autorizzazione unica di impianti a fonte rinnovabile di cui all'art. 12, comma 3, del d. lgs. n. 387 del 2003 costituisce, ove necessario, variante urbanistica;

In relazione all'osservazione sub b) si rinvia all'istruttoria svolta al riguardo nel citato parere VIA n. 93 e, precisamente, nel capitolo Impatti Cumulativi dalla pag. 16 e seguenti;

Con riguardo all'osservazione sub c) se ne rileva la contraddittorietà rispetto a quanto affermato circa la localizzazione del progetto in area industriale, localizzazione confermata dalla documentazione allegata all'istanza di VIA;

Quanto all'osservazione sub d) si rinvia alla misura di compensazione stabilita nel richiamato parere VIA n. 93 consistente nella Condizione Ambientale n.2 pag. 37; sul punto va poi ricordato che in base alle Linee Guida di cui al DM 10.9.2010, citato dallo stesso osservante, *“le amministrazioni competenti determinano in sede di riunione di conferenza di servizi eventuali misure di compensazione a favore dei Comuni, di carattere ambientale e territoriale e non meramente patrimoniali o economiche, in conformità ai criteri di cui all'allegato 2 delle presenti linee guida”* (paragrafo 14.15).

In base a quanto esposto, nel parere della Commissione tecnica PNRR-PNIEC n. 93 del 1° dicembre 2022 va soppresso il capoverso della pag. 6 recante il seguente periodo *“a seguito della consultazione pubblica non sono pervenute osservazioni e pareri, ai sensi dell'art.24, comma 4 del D.Lgs. n.152/2006”*. Per il resto, il parere n. 93, che qui interamente si conferma, è integrato con i contenuti del presente parere.

Il Presidente della Commissione PNRR-PNIEC
Cons. Massimiliano Atelli